

# SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2 maggio/agosto 2023

2

Centro di documentazione europea  
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici  
Rete dei CDE della Commissione europea

# SUDEUROPA

**Quadrimestrale di civiltà e cultura europea**

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2 maggio/agosto 2023

**2**

**Centro di documentazione europea  
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici  
Rete dei CDE della Commissione europea**

## Direttore responsabile

Daniele M. CANANZI

## Comitato scientifico

Giorgio BARONE ADESI (Un. Catanzaro), Maria Stella BARBERI (Un. Messina), Andrea BELLANTONE (Un. Toulouse), Giovanni BOMBELLI (Un. Cattolica di Milano), Daniele M. CANANZI (Un. Mediterranea, ISESP), Felice COSTABILE (Un. Mediterranea), Gabriella COTTA (Un. Sapienza), Giovanni D'AMICO (Un. Mediterranea), Nico D'ASCOLA (Un. Mediterranea), Faustino DE GREGORIO (Un. Mediterranea), Luigi DI SANTO (Un. Cassino), Massimiliano FERRARA (Un. Mediterranea, CRIOS-Bocconi), Fabio FRANCESCHI (Un. Sapienza), Tommaso GRECO (Un. Pisa), Attilio GORASSINI (Un. Mediterranea), Paolo HERITIER (Un. Piemonte Orientale), Marina MANCINI (Un. Mediterranea), Francesco MANGANARO (Un. Mediterranea), Marco MASCIA (Un. Padova), Francesco MERCADANTE (Un. Sapienza), Maria Paola MITTICA (Un. Urbino), Milagros OTERO (Un. Santiago de Compostela), †Antonio PAPISCA (Un. Padova, ISESP), Giuseppe PIZZONIA (Un. Mediterranea), Antonio PUNZI (Un. Luiss di Roma), Ana Gonzales RODRIGUEZ (Un. Santiago de Compostela), Carmela SALAZAR (Un. Mediterranea), Giuseppe TROPEA (Un. Mediterranea).

## Comitato redazionale

Angela BUSACCA (Un. Mediterranea), Pietro DE PERINI (Un. Padova), Margherita GENIALE (Un. Messina), Roberto MAVILIA (ICRIOS-Un. Bocconi), Maria Giovanna MEDURI (Un. Luiss di Roma), Giovanna Francesca RUSSO (Un. Mediterranea), Elena SICLARI (Un. Mediterranea), Ettore SQUILLACI (Un. Mediterranea), Isabella TROMBETTA (Un. Mediterranea).

Direzione, redazione e amministrazione di SUDEUROPA sono presso l'ISESP – Istituto superiore europeo di studi politici, proprietario della testata, Via Nino Bixio, 14 - 89127 Reggio Calabria; email [cde@isesp.eu](mailto:cde@isesp.eu), sito internet [www.isesp.eu](http://www.isesp.eu)



via dei Tre Mulini, 14  
89124 Reggio Calabria [www.laruffaeditore.it](http://www.laruffaeditore.it)  
tel.: 0965.814954 [segreteria@laruffaeditore.it](mailto:segreteria@laruffaeditore.it)

Registrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, n. 7 del 10/11/2016  
ISSN 2532-0297

## PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

La casa editrice Laruffa cura la stampa e la distribuzione  
La rivista è pubblicata dal *Centro di documentazione europea* dell'ISESP  
e fa parte delle pubblicazioni della rete CDE della Commissione europea.



**Centro di  
Documentazione Europea**  
ISESP - Reggio Calabria

SUDEUROPA viene realizzata anche con il contributo scientifico di



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA



Università Commerciale  
Luigi Bocconi

CRIOS. Center for Research  
Innovation Organization and Strategy

**LUISS**  
Università  
Guido Carli



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA  
Cattedra  
Religion and Law

## SOMMARIO

- 7 DIRITTI UMANI, OGGI  
9 B. HUSSEN, *Libertà religiosa, con versione e diritto di apostasia nell'Iraq contemporaneo*
- 29 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ  
31 I. MARRA, *Produzione e commercio della porpora nel Mediterraneo in epoca imperiale: nota sugli aspetti economici e negoziali di diritto romano.*
- 49 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE  
51 D. PIRILLI, *Minori e social network: una pericolosa frontiera per la violenza di genere*
- 63 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE  
65 A.J. FERRARI PUERTA, *L'hate speech religioso tra diritto internazionale e diritti nazionali. Una comparazione tra Italia e Spagna*
- 127 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE  
G. DONZELLI, *Oltre l'ingenuità e l'utopia: il contributo di Pietro Calamandrei al federalismo europeo*
- 177 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

## LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE

a cura di  
*ICROS*  
Università Bocconi, Milano

Ai profili civilistici di fenomeni oramai dilaganti quali *cyberbullismo*, *revenge porn* e *sextortion*, dedica la sua attenzione Domenica Pirilli nel contributo per questo fascicolo. Il rapporto tra responsabilità dei minori e responsabilità dei responsabili dei minori costituisce un parte centrale delle seguenti pagine insieme al controllo dei dati e dell'accesso alle piattaforme nonché a quello, generale ma non generico, dell'educazione che in questo caso si fa principalmente digitale per non dire dell'IA che, anche in questo campo, non esaurisce la sua potenzialità innovativa.

---

49

Domenica Pirilli è professore associato di diritto privato presso il Dipartimento DiGiES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria dove ricopre gli insegnamenti di Diritto privato, Diritto dei contratti di assicurazione e Diritto privato minorile. Tra le pubblicazioni: *Il rapporto tra best interest(s) of the child e responsabilità genitoriale in una prospettiva multilivello*, in Ordine internazionale e diritti umani, 2021; *Diritto all'ascolto e best interest(s) of the child: osservazioni a margine della Riforma Cartabia*, in Annali DiGiES 2022; *Tra prassi, legislazione e ruolo degli interpreti: l'esempio di alcune clausole del contratto di assicurazione*, in Liber Amicorum per Giuseppe Vettori, in *Persona e mercato*, 2022; *La designazione (e la revoca) del beneficiario nell'assicurazione sulla vita tra contratto e successione*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2019.



## Minori e social network: una pericolosa frontiera per la violenza di genere

Domenica Pirilli\*

### Il contesto di riferimento

La proliferazione dell'utilizzo dei *social network* da parte dei minori d'età è un fenomeno irreversibile<sup>1</sup> che, se per un verso ha creato nuove opportunità comunicative e relazionali, diventando strumento di espressione della personalità in rete, per l'altro ha evidenziato notevoli criticità in tema di tutela dei soggetti minori<sup>2</sup>, in particolare di sesso femminile. Basti pensare alle numerose vicende relative a casi di *cyberbullismo*<sup>3</sup>, *revenge porn* e *sextortion*, che riguardano principalmente ragazze minorenni, come rivelano i dati della Polizia di Stato<sup>4</sup> italiana.

È un problema sociale e trasversale, che non a caso vede le Istituzioni dell'Unione ed i governi di molti Paesi particolarmente attivi nell'individuare strategie comuni di contrasto al fenomeno, come ad esempio *We protect global alliance to end child sexual exploitation online*: si tratta di un programma di cooperazione internazionale che registra la partecipazione di 97 governi, 32 imprese tecnologiche e 33 organizzazioni della società civile; nel report 2023 segnala che “*The volume of child sexual abuse material reports has increased by 87% since 2019*” e che the volume of ‘sel-

51

---

\* Università Mediterranea.

<sup>1</sup> Ormai i minori assumono sin dalla più tenera età dimestichezza con l'utilizzo di *smartphone*, *tablets* ed altri dispositivi elettronici. È a tutti nota l'espressione “nativi digitali”. Cfr. E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in internet*, Napoli, 2019, p. 49.

<sup>2</sup> Sul punto P. VIRGADAMO, *Minori e nuovi media*, in *Diritto civile minorile*, (a cura di) A. CORDIANO E R. SENIGAGLIA, Napoli, 2022, p. 367 ss.; E. ANDREOLA, *Misure cautelari a tutela dei minori nei social network*, in “*Fam. dir.*”, 2021, p. 849 ss.

<sup>3</sup> Oggi definito dall'art. 1, comma 2, L. 29 maggio 2017, n. 71. Cfr. BATTELLI, *Minori e social network: cyberbullismo e limiti della parental responsibility*, in “*Corr. Giur.*”, 2021, p. 1269 ss.

<sup>4</sup> Dal rapporto del Dipartimento della Pubblica sicurezza (novembre 2022) su “minorenni vittime di abusi” emerge con chiarezza che il maggior numero di vittime è in-fraquattordicenne e che la violenza sessuale registra in assoluto il maggior numero di vittime femminili.



*f-generated' sexual imagery of 7-10 years old from 2020 to 2022 has increased by 360%".* Allarmanti sono anche i dati sul *cyberbullismo* (nelle sue molteplici declinazioni): la stragrande maggioranza delle vittime minorenni è di sesso femminile; vi sono Paesi, quali la Spagna, ove la percentuale supera il 70%. La maggiore incidenza di abusi si registra rispetto a situazioni di particolare vulnerabilità, quali sesso, razza, disabilità.

L'Italia, come è noto, si è dotata di una normativa sul *cyberbullismo* nel 2017; si tratta della L. n. 71, il cui art. 1 definisce il *cyberbullismo* "qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"<sup>5</sup>.

La normativa prevede che lo stesso minore ultraquattordicenne possa richiedere l'oscuramento del sito o la rimozione del materiale lesivo, con ciò agevolando le segnalazioni anche nelle ipotesi in cui il minore non voglia (o provi imbarazzo a) coinvolgere i propri genitori. Sotto il profilo penalistico, il rinvio è principalmente alla normativa sugli atti persecutori, lo *stalking*, come può evincersi dalle sentenze della Suprema Corte<sup>6</sup>.

È al contempo sancito un obbligo per le scuole di nominare un referente esclusivamente per il bullismo (e *cyberbullismo*).

---

<sup>5</sup> Il fenomeno è reso ancora più insidioso dalla possibilità che l'autore della condotta celi la propria identità dietro una *nickname* o fornisca dati falsi, nei casi in cui i *social network* non siano dotati di adeguati strumenti di controllo. Il regolamento 2021/1232 del Parlamento e Consiglio europeo ha introdotto una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale ai fini della lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori, consentendo l'utilizzo di tecnologie al solo scopo di individuare e rimuovere materiale pedopornografico *online* e di segnalarlo alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori.

<sup>6</sup> Cfr. Cass. Pen. Sez. V, 28623/2017: "Ai fini della rituale contestazione del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. che ha natura di reato abituale, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa".



In dimensione educativo/preventiva, si segnalano le norme sull'educazione civica del 2019, che includono l'educazione digitale<sup>7</sup>.

Rispetto al *revenge porn* (che tradotto significa vendetta pornografica) i dati sono altrettanto allarmanti e le considerazioni mantengono lo stesso tenore; i casi di minorenni, principalmente di sesso femminile, in Italia sono addirittura raddoppiati dallo scorso anno. La fattispecie è regolamentata dal Codice penale e si articola in due diverse ipotesi<sup>8</sup>, a secondo del soggetto che diffonde le immagini.

Sempre nella dimensione del contrasto alla violenza di genere assume rilievo l'emanazione della legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela

---

<sup>7</sup> Si tratta, come è noto, della legge 92 del 20 agosto 2019 il cui articolo 5, comma 2 lett. g) prevede, tra le abilità e conoscenze digitali essenziali, l' "essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al *cyberbullismo*". Nelle linee guida per l'insegnamento della disciplina (allegato A) si legge che "La Legge, ponendo a fondamento dell'educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. Nell'articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell'immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria".

<sup>8</sup> Il primo comma dell'art. 612 *ter* c.p. punisce (con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5000 a 15000 euro) chi, dopo avere realizzato o sottratto immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza o con il consenso della persona interessata, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde. Le ultime due condotte possono ovviamente essere realizzate da un numero potenzialmente indeterminato di persone.

La seconda, di cui al secondo comma, estende la responsabilità penale ai c.d. secondi distributori. Viene pertanto punito, con la stessa pena prevista per la fattispecie di cui al comma 1, chiunque, avendo ricevuto le immagini e/o i video, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone interessate.

delle vittime di violenza domestica e di genere (c.d. Codice rosso)<sup>9</sup> e la normativa sui matrimoni forzati<sup>10</sup>, inserita nel codice penale, di contrasto al tragico fenomeno delle spose bambine<sup>11</sup>.

## I profili civilistici. Responsabilità genitoriale ed esigenze educative

Dalla realtà virtuale viene in rilievo la particolare condizione di vulnerabilità femminile minorile in rete, quale terreno fertile per la violenza di genere.

Dal punto di vista civilistico emergono perlomeno tre profili: a) in primo luogo deve essere valutata la responsabilità genitoriale<sup>12</sup> in uno con le esigenze educative<sup>13</sup> e di controllo sulle attività svolte in rete dai

<sup>9</sup> Rispetto ai minori, sebbene esuli dal campo della presente indagine, si segnala che tale normativa ha previsto che il minore di anni 18 che assiste alla violenza debba essere considerato persona offesa dal reato. Cfr. L.C. MASUCCI, *Il codice rosso e il minore vittima di maltrattamenti assistiti*, in "Camm. Dir.", 2020, p. 1 ss.

<sup>10</sup> Il nuovo reato di costrizione o induzione al matrimonio, introdotto dalla già citata legge 69 del 2019, è oggi disciplinato all'art. 558 bis del codice penale che, nel punire chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile, prevede, al terzo e quarto comma, un'aggravante se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 18 o, addirittura, di anni 14.

<sup>11</sup> A. VIANI, *Il contrasto alla pratica dei matrimoni forzati nello spettro dei diritti umani. Luci e ombre di un percorso in divenire*, in questa Rivista, 2022, n. 3, p. 65 ss.

<sup>12</sup> Il tema della responsabilità genitoriale è certamente tra i più dibattuti. Il passaggio legislativo dalla potestà alla responsabilità viene sancito dalla riforma della filiazione. La riforma è stata attuata in due tempi: alla Legge 219/2012 ha dato attuazione, non senza introdurre novità, il d.lgs. 154/2013. Sul rapporto tra potestà e responsabilità genitoriale, senza alcuna pretesa di completezza, si rinvia a A. GORASSINI, *La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà*, in M. BIANCA (a cura di), *Filiazione, commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, p. 91; CIANCI, *La nozione di responsabilità genitoriale*, in C.M. BIANCA (a cura di), *La riforma della filiazione*, 2015, p. 585; F. GIARDINA, "Morte" della potestà e "capacità" del figlio, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1609 ss.; LENTI, *Diritto della Famiglia*, Milano, 2021, p. 286; R. AMAGLIANI, *La nuova disciplina della filiazione (etichette, formule magiche e principi nel diritto di famiglia)*, in *Giust. civ.*, 2018, p. 1035 s.

<sup>13</sup> Cfr. A. NICOLUSSI, *Il tempo e i tempi dell'educazione. Spunti introduttivi*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2021, 61, n. 1, p. 69 ss. L'art. 30 Cost. qualifica quello di educare come diritto-dovere dei genitori, che ha delle inevitabili ripercussioni sociali in un contesto nel quale si è passati ad una concezione più personalistica del rapporto genitore/figlio e nel quale si assiste ad una accelerazione del processo di crescita e socializzazione. Cfr. B. AGOSTINELLI, *L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 162. Sul contenuto del diritto all'educazione, C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La Famiglia*, VI, Milano, 2017, p. 367.

minori, rispetto alle quali la valutazione investe primariamente la loro capacità di discernimento<sup>14</sup>;

b) successivamente occorre rivolgere l'attenzione ai danni derivanti da illeciti commessi *online* da minori ed all'individuazione dei confini di responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.;

c) un terzo profilo riguarda infine la tutela dei dati personali, come disciplinata, rispetto ai minori, dopo il regolamento 679 del 2016, il GDPR (*general data protection regulation*), nonché l'esigenza di un sistema di controllo sull'accesso alle piattaforme da parte degli stessi minori.

In quest'ultima dimensione, non vanno sottovalutate le potenzialità dell'intelligenza artificiale; in positivo, quale strumento di sofisticata verifica; in negativo, quale mezzo per camuffare la propria identità o per porre in essere le condotte lesive<sup>15</sup>.

Occorre prendere le mosse dalla odierna dialettica genitori/figli, considerare preminente la questione educativa, valutare luci ed ombre delle norme a tutela dei minori nella dimensione *online*, nella consapevolezza che bisogna trovare un temperamento tra il diritto del minore di accedere alla rete e le esigenze di tutela dello stesso minore e dei terzi.

Procediamo per gradi.

Il tema della responsabilità genitoriale è certamente tra i più dibattuti nella dialettica dei rapporti interni alla famiglia.

---

<sup>14</sup> Sulla capacità di discernimento S. PUGLIATTI, *L'atto di disposizione e il trasferimento dei diritti*, in *Diritto civile, Metodo-teoria e pratica*, Milano, 1951, p.6 ss.

<sup>15</sup> A tal riguardo basti pensare alle foto di nudo false create con l'intelligenza artificiale. In Spagna, nella città di Almadralejo, solo nel 2023, è successo a 20 ragazze tra gli 11 e i 17 anni.



Il passaggio legislativo dalla potestà alla responsabilità è stato sancito in Italia dalla riforma della filiazione del 2012/2013<sup>16</sup>, ed è forse uno dei maggiori indici rilevatori di un cambio di paradigma nei rapporti genitori/figli. La Riforma, infatti, nel rafforzare la posizione del figlio, ha posto l'accento su una prospettiva più propriamente educativa e morale. Alla modifica lessicale<sup>17</sup> sembrerebbe corrispondere uno spostamento del baricentro dai poteri ai doveri che incombono sui genitori: "l'autorità cede il posto, nel corso di due secoli di codificazione, alla protezione e alla solidarietà familiare"<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> L'art. 316 c.c., rubricato *Responsabilità genitoriale*, "declina l'obbligo dei genitori rispetto ai figli per intero sul principio del diritto del figlio rispetto al genitore" (A. GORASSINI, cit., p. 91). La "vecchia" potestà viene sostituita formalmente dalla responsabilità ad opera del d.lgs. 154/2013 anche se tra le maglie della riforma è dato riscontrare qualche distonia. Nella legge 219/2012 la nozione di potestà permaneva in alcune disposizioni; con il decreto delegato del 2013 si è provveduto alla sostituzione con il termine responsabilità. La legge 219/2012, nel delineare i criteri per il legislatore delegato, aveva espressamente definito la responsabilità genitoriale quale aspetto della potestà. Il legislatore del 2013 ha invece sostituito il termine *potestà* con *responsabilità*. Per R. LENTI, *Diritto della Famiglia*, Milano, 2021, p. 286 "la vecchia potestà dei genitori, secondo la configurazione che ha avuto negli ultimi 40-50 anni, corrisponde in tutto e per tutto a ciò che oggi ha il nome di responsabilità"; evidenzia, l'esigenza dogmatica di "considerare la responsabilità genitoriale come unico contenuto della potestà genitoriale". A. GORASSINI, ult. cit., p. 92 s.

<sup>17</sup> Cfr. A. LA TORRE, *Dizionario di pensieri intorno al diritto*, Milano, 2012, p. 228: "ai fini della ricostruzione semantica del termine "responsabilità", il primo dato da porre in evidenza è che l'equivalente di tale sostantivo (in ipotesi: *responsabilitas*) non esiste nella lingua latina, né antica né medievale. Esiste la voce "respondere" (e derivati), di largo impiego, ma con una variegata gamma di significati il cui nucleo comune sembra indicare l'idea di una "risposta", anche se in una pluralità di contesti che ne rivelano le differenti ed eterogenee applicazioni". Sebbene la scelta del lessico non sia stata scevra da critica nella misura in cui per un verso non sarebbe corretto parlare di *esercizio* della responsabilità e, per l'altro, il termine responsabilità verrebbe usato in senso "atecnico", purtuttavia non può non apprezzarsi la pregnanza valoriale della scelta operata dal legislatore della Riforma. Per F. GIARDINA, cit., p. 1614: "L'abbandono del termine "potestà" e le questioni di lessico che lo accompagnano non sembrano, comunque, di primaria importanza. Assai più interessante è, per l'interprete, osservare la nuova distribuzione delle regole che disciplinano il rapporto tra genitori e figli all'interno del libro primo del codice civile. G. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 782 ss., spec. p. 785 evidenzia come "la sostituzione della potestà genitoriale con la responsabilità non era né imposta né tantomeno autorizzata dalla legge delega".

<sup>18</sup> F. GIARDINA, cit., p. 1609.

Le disposizioni relative alla responsabilità genitoriale ed al suo esercizio vanno in questa logica lette alla luce dei principi che hanno ispirato la riforma ed in particolare delle norme di cui all'art. 315 bis c.c., che sanciscono oggi i diritti e i doveri del figlio<sup>19</sup> (il c.d. statuto dei diritti del figlio<sup>20</sup>) e che, nel fissare le coordinate educative per i genitori, richiamano l'esigenza del rispetto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

---

<sup>19</sup> Cfr. A. CIANCI, *La nozione di responsabilità genitoriale*, in C.M. BIANCA (a cura di), *La riforma della filiazione*, cit., p. 585: “Emerge così una significativa simmetria tra diritti del figlio (art. 315 bis c.c.) e responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.). Il genitore ha il dovere di consentire al figlio di godere di tali diritti attraverso l'esercizio della responsabilità genitoriale; al contempo tali diritti costituiscono un limite espresso all'esplicazione dei poteri derivanti dalla responsabilità stessa, come ben si evince dalla medesima formulazione testuale in tema di rispetto delle “capacità”, delle “inclinazioni naturali” e delle “aspirazioni” del figlio, presente sia nella norma in tema di diritti del figlio (art. 315 bis c.c.), sia in quella sulla responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.)”.

<sup>20</sup> C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 3: “altro punto qualificante della Riforma della filiazione è la proclamazione dello statuto dei diritti del figlio. In questo statuto, oltre ai tradizionali diritti al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, sono stati enunciati il diritto del figlio all'assistenza morale, il diritto di crescere nella propria famiglia, il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti, nonché il diritto del figlio, che abbia compiuto dodici anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano (art. 315 bis c.c. nuovo testo). Si tratta di diritti che avevano già trovato ingresso in leggi speciali ma che ora hanno una sistemazione unitaria ed una portata generale”. Sullo statuto dei diritti del figlio e, più in generale, sulla mutata considerazione del rapporto tra genitori e figli introdotta dalla Riforma, F. ROMEO, *Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare*, Napoli, 2018, p. 85 ss.

Le regole sulla responsabilità vanno altresì coordinate con quelle relative all'ascolto del minore<sup>21</sup>, emblema della sempre maggiore rilevanza delle opinioni del figlio in tutte le procedure che lo riguardano ed anche, significativamente, a seguito della Riforma Cartabia, in quella ex art. 145 c.c. La norma -di scarsa applicazione pratica- nel contesto dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio, dispone che in caso di disaccordo tra i coniugi, si possa richiedere l'intervento del giudice.

---

<sup>21</sup> Il d.lgs. 149/2022 ha modificato e/o abrogato diverse norme del codice civile:

- gli artt. 336 *bis* e 337 *octies* c.c.- relativi rispettivamente all'ascolto nelle procedure di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale ed in quelle di separazione, cessazione degli effetti civili, annullamento- sono stati abrogati e la relativa disciplina, con qualche modifica, è stata collocata nel codice di rito, quale modalità attuativa delle garanzie processuali per il minore. In particolare, rispetto al disposto di cui all'art. 336 *bis*, occorre evidenziare come la riforma abbia previsto, a parziale modifica di quanto precedentemente disposto, che il giudice possa non sentire il minore non solo quando risulti in contrasto con il suo interesse ma anche, ex art. 473 *bis* 4 c.p.c., quando si rilevi una condizione di impossibilità fisica o psichica o quando il minore abbia manifestato la volontà di non essere ascoltato. Tale scelta suscita qualche perplessità nella misura in cui, lasciando al minore la scelta di non essere ascoltato, potenzialmente vanifica lo sforzo di tutela del suo migliore interesse. Di particolare impatto la norma di cui all'art. 473 *bis* 1 c.p.c., che esclude l'ascolto dalle attività delegabili da parte dei togati agli onorari; il giudice però, ex art. 473 *bis* 5, "può farsi assistere da esperti e altri ausiliari". L'art. 3 del d.l. 105 del 10 agosto 2023 ha però disposto che, in deroga a quanto previsto dall'art. 473 *bis* 1 c.p.c., sino al 31 dicembre, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, il giudice può, con provvedimento motivato, delegare l'ascolto del minore ad un onorario. Il percorso processuale disegnato dalla riforma Cartabia prevede che ogni fase e ogni audizione e valutazione vengano assunte dal giudice togato con conseguente sovraccarico e possibile ritardo. Sarebbe da valutare che i magistrati onorari -specialmente quanti tra essi hanno dato in passato prova di competenza ed equilibrio nella gestione di questa particolare attività processuale- possano, in considerazione della loro specifica professionalità, continuare ad occuparsene, lasciando ovviamente al magistrato la valutazione di opportunità rispetto al caso concreto e l'eventuale avocazione nei casi più incerti;-(apparentemente) innovativa è la disposizione di cui all'art. 473 *bis* 8, relativa all'ascolto da parte del curatore speciale: sebbene la norma abbia suscitato talune perplessità rispetto alle modalità, alla scelta del luogo dell'incontro ed al(l'eventuale) supporto dei servizi, tuttavia non può negarsene l'utilità nella misura in cui è stata disciplinata un'attività che, nella prassi, già era richiesta al curatore ma che veniva spesso svolta in ritardo rispetto alle esigenze del giudizio *de potestate*. -A non essere inciso dalla riforma l'art. 315*bis*, che, introdotto dalla già citata riforma della filiazione del 2012/2013 e considerato una sorta di statuto dei diritti del figlio, sancisce il diritto del figlio minore il quale abbia compiuto dodici anni, ed anche di età inferiore se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano.



Oggi, a seguito della riforma, vengono sentiti anche i figli infradodicienni, se capaci di discernimento, con ciò riconoscendo implicitamente l'impatto sui figli delle questioni che riguardano i genitori. Sebbene non sia questa la sede per affrontare *funditus* la questione, cionondimeno un cenno alla valutazione della capacità di discernimento<sup>22</sup> appare funzionale all'ulteriore sviluppo della ricerca per almeno due ordini di motivi:

1. la prospettiva ordinamentale di tutela del minore è stata a lungo legata al dato normativo codicistico che, nel collegare al fatto del compimento della maggiore età l'acquisizione della capacità di agire (art.2), e nel dettare, per altro verso, le norme sulla potestà (prima paterna, poi genitoriale), fissava le coordinate della posizione del minore tra ordinamento e famiglia. Le progressive trasformazioni che hanno riguardato le dinamiche relazionali interne alla famiglia e che hanno posto sempre più al centro i figli<sup>23</sup>, in uno con la gradualmente maggiore maturità dei minori, hanno indotto il legislatore ad intervenire, consentendo ai minori di autodeterminarsi rispetto a certe scelte<sup>24</sup> e, man mano, di esprimere il proprio punto di vista nelle procedure che li riguardano, in ragione, appunto, della loro capacità di discernimento;
2. la voce del minore, strettamente correlata alla capacità di discernimento, assume sempre maggiore rilevanza e, pur essendo le relative norme per lo più confluite nel c.p.c., rimane preponderante il profilo sostanziale di tutela. Il diritto all'ascolto non muta radicalmente divenendo uno strumento di prova *sic et simpliciter* ma mantiene la propria veste consentendo al minore di esprimersi, anche (o forse soprattutto) per rendere effettivo il

---

<sup>22</sup> Alla capacità di discernimento faceva già riferimento la Convenzione ONU del 1989 che imponeva agli Stati di garantire "al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa"; la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori all'art. 3 riconosceva ai minori considerati nel diritto interno come capaci di discernimento il diritto di essere informati e di esprimere la propria opinione nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria. Nel nostro ordinamento il riferimento esplicito alla capacità di discernimento viene introdotto dalla riforma sull'adozione del 2001.

<sup>23</sup> Cfr. M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, p. 763 ss.

<sup>24</sup> Basti pensare alle scelte legate alla sfera sessuale, alla tossicodipendenza, e non solo. Sotto altro profilo non va dimenticato come la rilevanza dell'agire del minore è implicitamente riconosciuta dallo stesso codice civile. Si consideri l'esempio del contratto concluso dal minore con raggiri e della disciplina dettata sul punto dall'art. 1426.



perseguimento del suo *best interest*<sup>25</sup>.

L'ascolto del minore, peraltro, nasce fisiologicamente e trova terreno di primaria considerazione non già in ambito processuale ma all'interno della famiglia, quale meccanismo di operatività della funzione educativa<sup>26</sup> e come tale contribuisce alla crescita del minore.

Emerge il particolare rilievo del diritto all'educazione<sup>27</sup>, da valutare alla luce del nuovo contesto sociale e che sarebbe declinabile in termini di "diritto di ricevere l'insegnamento necessario per conseguire la piena maturità morale<sup>28</sup> e sociale"<sup>29</sup>, includendo anche, per quanto rileva in questa sede, la socialità *online*.

Sullo sfondo si colloca la ricerca di un difficile equilibrio tra il margine di discrezionalità educativa delle famiglie e l'esigenza che l'educazione dei minori ed i metodi adoperati non confliggano con il sistema dei valori fondamentali che l'ordinamento deve garantire.

Tra questi rileva primariamente il rispetto di genere e delle diversità e vulnerabilità, quali componenti di un "minimo etico" educativo, una sorta di corredo valoriale di base che ciascun individuo dovrebbe ricevere nel contesto della propria famiglia. In questa dimensione non può non richiamarsi il disposto dell'art. 29 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che evidenzia come la famiglia debba educare il minore a vivere nella società civile nel rispetto dei principi di pace, tolleranza, dignità, solidarietà.

Nel contesto della nostra carta costituzionale il riferimento non può che andare, in primo luogo, agli artt. 2, 3, 30, 31; in particolare l'art. 30,

<sup>25</sup> "La posizione del minore deve essere messa a sistema con le ulteriori posizioni in gioco" (C. GARLATTI, *Autorità giudiziaria e interesse superiore del minore*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, p. 48), potenzialmente confliggenti, come confliggenti possono essere i diritti facenti capo allo stesso minore se letti con la lente del suo migliore interesse. Basti pensare, in questa logica, alle ipotesi nelle quali viene sacrificato il diritto di ascolto perché contrario all'interesse del minore; o, ancora, ai casi in cui a cedere è il diritto alla bigenitorialità o quello di potere crescere nella propria famiglia. L'interesse diviene pertanto criterio ermeneutico prevalente per gli interpreti. La valutazione, operata caso per caso, diviene nei fatti giustizia del caso concreto. In altre parole, sarebbe demandato ai giudici il delicato compito di attribuire concretezza alla formula.

<sup>26</sup> F. RUSCELLO, *Garanzie fondamentali della persona e ascolto del minore*, in *Famiglia*, 2002, p. 933 ss.

<sup>27</sup> A. NICOLUSSI, *Il tempo e i tempi dell'educazione*, cit., p. 69 ss.

<sup>28</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1 *La famiglia*, VI, Milano, 2017, p. 367.

<sup>29</sup> Il profilo educativo assume peraltro una rilevanza ulteriore rispetto a quella propriamente privatistica, recando con sé inevitabili ripercussioni a livello di collettività.

che qualifica quello di educare come diritto-dovere dei genitori, riconosciuto a garanzia dell'interesse dei minori; il che ha delle inevitabili ripercussioni sociali in un contesto nel quale si è passati ad una concezione eminentemente personalistica del rapporto genitore/figlio e nel quale si assiste ad una accelerazione del processo di crescita e socializzazione<sup>30</sup>.

La riforma del 1975 ha eliminato il riferimento all'educazione secondo la morale, quella della filiazione del 2012 ha legato il diritto-dovere di educare alla responsabilità genitoriale, delineandolo come parte (e nucleo essenziale) della stessa<sup>31</sup>.

Quanto al contenuto dell'obbligo di educare, condividendo l'assunto secondo il quale non sarebbe ammissibile un programma educativo eterodiretto, purtuttavia non può negarsi l'esigenza di definire delle coordinate cui agganciare l'esercizio della funzione educativa<sup>32</sup>.

Nel rapporto famiglia/Stato va certamente difesa l'autonomia della prima; se vi è, comprensibilmente, l'interesse dello Stato a che le famiglie educino secondo i valori espressi dal nostro ordinamento costituzionale, purtuttavia non può negarsi alla famiglia la medesima libertà che si riconosce al singolo, con il limite, ovvio, dell'abuso.

E' peraltro da tenere in debito conto l'aumento delle famiglie i cui componenti sono portatori di tradizioni e costumi diversi<sup>33</sup>: in tali casi non è infrequente che emergano differenze (e conflitti) con riferimento

---

<sup>30</sup> AGOSTINELLI, cit., p. 162. È un processo del quale sembra avere tenuto debitamente conto il legislatore della Riforma e che è alla base dell'impostazione sempre più puerocentrica.

<sup>31</sup> Basti pensare alle rilevanti conseguenze connesse con la sua violazione. Il riferimento è, in particolare, alle norme del codice civile che disciplinano le fattispecie di sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.), nonché alle norme in tema di separazione (art. 151 c.c.) che annoverano tra i presupposti della stessa il grave pregiudizio all'educazione della prole.

<sup>32</sup> Vi sono infatti delle ipotesi "limite": con riferimento ai minori inseriti in contesti familiari di criminalità organizzata, ad esempio, il ruolo del giurista appare (purtroppo) semplificato, anche se, pure in quel caso, non si tratta di sanzionare moralmente le scelte di vita dei genitori bensì di valutarne l'impatto sulla funzione educativa. Cfr. A. ZACCARIA, *La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*, in *Studium Iuris*, 2020, p. 270 ss.; sia altresì consentito il rinvio a Pirilli, *Il rapporto tra best interest(s) of the child e responsabilità genitoriale in una prospettiva multilivello*, in *OIDU*, 5/2021, p. 1246 ss., spec. 1260.

<sup>33</sup> La diversità di tradizioni, di usi, acquista un rilievo fondamentale nell'ambito della famiglia per L. PANELLA, *Il riconoscimento della kafalah islamica nella giurisprudenza delle corti sovranazionali europee e nella giurisprudenza italiana*, in *Liber amicorum Angelo Davì, La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, vol. I, Napoli, 2019, p. 573.

ad esempio al diverso grado di libertà concesso ai minori<sup>34</sup> ed al diverso ruolo riconosciuto alle donne, anche minorenni<sup>35</sup>.

Nella non facile opera di contemperamento tra esercizio della responsabilità genitoriale, diritto-dovere di educare e rispetto dell'identità del minore<sup>36</sup>, si impone la dialettica tra autorità e libertà, che vede la prima assottigliarsi proporzionalmente all'acquisizione di consapevolezza ed alla capacità di discernimento del minore: una cosa è parlare di fanciulli, altro è fare riferimento ai "grandi minori", magari prossimi alla maggiore età, sebbene buona parte delle norme richiami genericamente la categoria "minori".

### Illeciti commessi online dai minori e responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.

I dati riportati, pur nella loro parzialità, evidenziano come la questione relativa ai minori (soprattutto di sesso femminile) vittime di condotte (il più delle volte penalmente rilevanti) *online* sia diventato un problema sociale. Molto spesso l'illecito è commesso da un altro minore<sup>37</sup>, più o meno consapevole delle conseguenze delle proprie azioni.

62

Il rapporto tra responsabilità genitoriale (ed esercizio della funzione educativa) e responsabilità (aquiliana) dei genitori ex art. 2048 c.c. -nel segnare il passaggio dall'esigenza di prevenire alla necessità di riparare- impone una più approfondita riflessione.

La norma codicistica dispone che i genitori rispondono dei danni causati dai figli minori a meno che non riescano a dimostrare di non avere

<sup>34</sup> Cfr. R. LENTI, *Diritto della famiglia*, Milano, 2021, p. 304.

<sup>35</sup> Il fulcro deve essere il ben-essere del minore stesso, quale parte (peraltro di primaria importanza) di un nucleo familiare, di una comunità, di uno Stato che lo pone sempre più al centro. "La famiglia diventa luogo di privilegiata elezione dell'individuo, nella misura in cui lo pone (per la prima volta e in maniera del tutto peculiare) in rapporto con gli altri (all'interno, per l'appunto, della cerchia familiare). Dal punto di vista sociologico la famiglia può infatti definirsi come piccolo gruppo, che deve inserirsi in un'altra comunità, quella sociale più completa, ossia la società civile e politica e ad essa appoggiarsi per ottenere ciò che le manca per il suo (imprescindibile) funzionamento", G. DI ROSA, *Relazioni familiari e sviluppo della persona*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 644.

<sup>36</sup> Sul rapporto tra responsabilità genitoriale ed educazione, C. RUSCONI, *Educazione dei figli e responsabilità genitoriale. L'itinerario del diritto italiano*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2021, 61, n. 1, p. 77 ss.

<sup>37</sup> F. SCIA, *Minori e illeciti digitali nel sistema della responsabilità civile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, p. 559 ss.



potuto impedire il fatto. Classicamente si fa riferimento alla *culpa in educando*<sup>38</sup> ed *in vigilando*. Si pone pertanto il problema di superare la presunzione di colpa a carico dei genitori di fronte a comportamenti illeciti tenuti in rete dai figli; ancora una volta emerge la questione educativa.

Se chiara (e condivisibile) appare l'esigenza di adottare un criterio di responsabilità che garantisca il ristoro dei danni subiti, non altrettanto agevole appare la prova, in positivo, di avere impartito una "buona" educazione, tale perlomeno da evitare la commissione di illeciti da parte dei minori, fermo restando che nel contesto di tali illeciti occorrerebbe operare una differenziazione, che sfugge al tenore di queste riflessioni.

Ciò che non può sfuggire, invece, nella dimensione che ci occupa, è che gli illeciti commessi in rete dai minori denunciano spesso disprezzo per la dignità, la vita, la diversità, anche di genere.

Che la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente a carenze educative dei genitori è invero affermazione che meriterebbe una opportuna (quanto difficile) verifica<sup>39</sup>.

Certamente da tempo la giurisprudenza ha chiarito che "La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertan-

---

<sup>38</sup> Ritieni che l'espressione *culpa in educando* possa risultare imprecisa se non equivoca, C. RUSCONI, cit., p. 102.

<sup>39</sup> Sul punto M. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2017, p. 116. Da segnalare il principio espresso da Cass. Civ., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541, in *Danno resp.*, 2019, p. 759 ss., con nota di PONZANELLI, *Educazione e responsabilità civile: il caso del bullismo*, p. 762 ss. " L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile", ed ancora "pur non spettando al giudice esprimere valutazioni di tipo etico e sociale relativamente al comportamento dei consociati, non deve ritenersi preclusa la possibilità di usare la responsabilità civile allo scopo di offrire risposte, ovviamente rigorosamente incardinate sul piano giuridico, capaci di adattarsi al contesto situazionale di riferimento, sensibili ai mutamenti sociali del tempo, e capace di collocarsi diaframmaticamente nelle dinamiche interpersonali che promanano dai sempre più frequenti processi vittimogeni che coinvolgono soprattutto le giovani generazioni". Afferma G. PONZANELLI (p. 763): "il punto è chiaro: il bullismo deve essere combattuto a livello generale, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, in tutta la società".

to dimostrare di aver impartito al figlio insegnamenti adeguati e sufficienti ad impostare una corretta vita di relazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze quali l'età ormai raggiunta dal minore"<sup>40</sup>; ed ancora, che "è dato ravvisare *"culpa in educando"* non solo quando i genitori non dimostrino di aver impartito al minore l'educazione e l'istruzione consone alle proprie condizioni sociali e familiari, ma anche quando dalle stesse modalità del fatto si evinca una educazione di per sé carente". Di recente la nostra Suprema Corte ha avuto modo di (ri) affermare che "La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso"<sup>41</sup>. Tale responsabilità può anche concorrere con quella del figlio, ex art. 2043 c.c.

Ancora, sull'adeguatezza educativa "L'inadeguatezza educativa può essere desunta dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore"<sup>42</sup>.

E' vero che il criterio di responsabilità adottato dal legislatore - con la conseguente riconduzione quasi automatica a carenze educative dei genitori - risponde all'esigenza di ristoro dei danni subiti dalle vittime<sup>43</sup>; non è però infrequente che i minori agiscano discostandosi consapevolmente dai parametri educativi familiari o non rendendosi conto delle conseguenze delle proprie condotte, amplificate dalla rete.

64

<sup>40</sup> Cass. Civ. 20 marzo 2012, n. 4395, in *Danno resp.* 2012, p. 1218 ss., con nota di M. DIMATTIA, "Cocco di mamma" anche se ammazza. *Figli minori e responsabilità dei genitori*: "Questo rigore è giustificato dal doversi ingenerare l'interesse anche economico dei genitori a far comprendere al minore il disvalore sociale dei comportamenti pericolosi verso gli altri e per stimolare la cautela dei minori anche per il timore della reazione dei genitori, ove chiamati a rispondere per gli atti illeciti commessi in danno dei terzi.

<sup>41</sup> Cass. Civ., sez. III, 13/02/2023, n. 4303 "ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo, senza che ciò dia luogo a litisconsorzio necessario, e che - restando le due cause, per loro natura scindibili, comunque distinte - non è affetta da nullità la sentenza emessa nel giudizio a cui non ha partecipato il minore".

<sup>42</sup> Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/09/2023, n. 27680 "...conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell'art. 147 c.c. Tuttavia, ove non sia fornita la prova della condotta illecita tenuta dal minore l'art. 2048 c.c. non può trovare applicazione, postulando l'applicabilità di tale disposizione l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto è configurabile la culpa in educando".

<sup>43</sup> F.D. BUSNELLI, voce *Illecito civile*, in *Enc. Giur.*, XV, 1989, p. 20.

Qui viene in rilievo ancora una volta la capacità di discernimento<sup>44</sup>, da valutare in base all'età ed alle circostanze del caso concreto. In una sentenza di merito di qualche anno fa<sup>45</sup>, rispetto alla divulgazione di foto di nudo diffuse tramite un *social network* si legge: "I fatti – quello della pubblicazione su *facebook*, ma anche le singole cessioni [...] delle immagini a nudo di una coetanea – esprimono, di per sé, una carenza educativa degli allora minorenni, dimostratisi in tal modo privi del necessario senso critico, di una capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbero già dovuto godere in relazione all'età posseduta. Tanto è vero che alcuni coetanei, ricevuta la foto, non l'avevano divulgata".

Se dovessimo individuare una cifra riassuntiva del percorso argomentativo sin qui svolto la scelta sarebbe obbligata. L'educazione si declina in modalità plurale: educazione alle relazioni (familiari e non), al rispetto (per l'altro e per le diversità e vulnerabilità), al dialogo (ascolto nella famiglia e al di fuori di essa).

Orbene, se l'intento del legislatore -reso evidente dal tenore delle disposizioni della L. 71 - è quello di indirizzare il comportamento giovanile, e se "ciascun minore ha il diritto primario a che ogni adulto, che abbia qualche genere di responsabilità verso di lui, agisca nel suo specifico e individuale interesse"<sup>46</sup>, non può non comprendersi come concorrano con i genitori altri attori di questo così delicato processo multilivello: gli educatori/responsabili. D'altro canto, lo Stato "protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo" e gli interventi legislativi, a vari livelli, lo dimostrano. Lo fa anche (o soprattutto) con l'istruzione (e l'educazione).

Considerazioni in parte diverse vanno fatte con riguardo alla *culpa in vigilando*. Il potere/dovere di vigilanza dei genitori va oggi valutato alla luce delle trasformazioni che hanno interessato negli ultimi decenni i rapporti familiari e che vedono oggi i minori molto più autonomi ed attivi in dimensione sociale rispetto a qualche decennio fa.

---

<sup>44</sup> Sulla relazione tra acquisizione della capacità di discernimento da parte del minore, anche prima dei dodici anni e l'evoluzione del contesto sociale, F. DANOVÌ, *Ascolto del minore, capacità di discernimento e obbligo di motivazione (tra presente e futuro)*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 997 ss.

<sup>45</sup> Trib. Sulmona, 9.4.2018, A. THIENE, *Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1618 ss.

<sup>46</sup> R. LENTI, cit., p. 97.



L'uso della tecnologia ha ulteriormente accelerato questo processo e reso più difficile il controllo da parte dei genitori, ponendo invero la questione dell'equilibrio tra l'esigenza di controllo da parte dei genitori delle attività svolte in rete dai propri figli e il diritto di questi ultimi ad una attiva socialità telematica.

## Minori e tutela dei dati personali: tra GDPR e A.I. Qualche spunto di riflessione

Il terzo profilo indagato riguarda i dati personali, il loro trattamento, la soglia d'età per prestare il consenso, le eventuali violazioni.

Il regolamento 2016/679, noto come GDPR, definisce le coordinate di tutela rispetto al trattamento dei dati personali, delimitando i confini entro i quali si giocherebbe "l'effettività di tutela della persona rispetto all'evoluzione delle nuove tecnologie"<sup>47</sup>.

Considerata la condizione di vulnerabilità dei minori, direttamente proporzionale al loro utilizzo della rete e dei *social network*, al considerando 38 del GDPR si legge che "i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali" e al considerando 58 "Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente".

A disciplinare specificamente il trattamento dei dati è l'art. 8, che dispone "per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale".

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni. L'Italia ha scelto la soglia dei 14 anni (d.lgs. 101/2018), la Spagna, ad esempio, quella di 13: un abbassamento della soglia d'età prevista per l'acquisto della capacità d'agire, una sorta di "capacità d'agire speciale", limitata ovviamente al consenso alla circolazione dei propri dati, attività particolarmente rischiosa per i mino-

---

<sup>47</sup> COSÌ E. BATELLI, *Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore d'età*, in *Dir. inf.*, 2022, p. 267.



renni, che dovrebbe imporre un certo rigore nella verifica da parte dei responsabili del trattamento.

Eppure, la modalità di acquisizione del consenso, in uno con gli strumenti di verifica dell'età -nonché dell'identità degli esercenti la responsabilità genitoriale nelle ipotesi di minore infraquattordicenne- costituisce un *vulnus*, stante l'inadeguatezza dei mezzi adoperati; né il riferimento alle "tecnologie disponibili" può considerarsi esaustivo, come dimostrato da alcune note vicende, tra le quali basti ricordare quella relativa alla piattaforma Tik tok<sup>48</sup>. In tale circostanza il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato il trattamento di quelli relativi a soggetti dei quali non si riesca a stabilire con certezza l'età, suggerendo l'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di verifica (*age verification*).

Un secondo profilo, strettamente legato al primo, è relativo alla possibilità-stante la difficoltà (*rectius*: il mancato rigore) nel verificare l'età dell'utente- che si possano creare più identità digitali, con la conseguenza, rispetto ai fenomeni che ci riguardano, di amplificare ulteriormente l'offesa dando la sensazione, ad esempio ad una minore vittima di *cyber-bullismo* o *revenge porn*, che molti siano i soggetti persecutori.

Ulteriori rischi, con riferimento alla tutela dei dati, derivano dall'utilizzo sempre più frequente di chatGPT<sup>49</sup> (*Generative Pre-trained Transformer*).

Può l'intelligenza artificiale trasformarsi da potenziale fonte di rischi a prezioso strumento di prevenzione? Probabilmente sì; in questa logica

---

<sup>48</sup> In tale assai nota vicenda, si è riscontrata violazione dell'art. 8 del GDPR. Il GDPR impone peraltro al titolare del trattamento di disegnare, progettare e gestire i propri processi in modo che i trattamenti di dati personali siano leciti e, soprattutto, di essere in grado di provarne sempre la liceità (art. 25 GDPR). In assenza di adeguati controlli sull'età di chi accetta la propria proposta contrattuale e di chi presta il consenso a ulteriori trattamenti per scopi commerciali la condotta di Tik Tok non è apparsa in linea con le regole della disciplina europea in materia di privacy.

<sup>49</sup> L. ARNAUDO, R. PARDOLESI, *Ecce robot. Sulla responsabilità dei sistemi adulti di intelligenza artificiale*, in *Danno Resp.*, 2023, p. 409 ss. Su *chatgpt* (p. 9) si legge: "è propriamente un *chatbot* basato su un nuovo approccio probabilistico al linguaggio naturale che, elaborando database prestabiliti e imparando da esempi secondo complessi algoritmi di apprendimento, può arrivare a generare nuovi contenuti: secondo il vecchio lessico kantiano, le risposte fornite dal bot sono sintetiche, non analitiche, ciò che ha indotto alcuni tecnici a parlare di "scintille" di un'AI definibile come finalmente "generale", assimilabile cioè a quella umana".

molto gioverà l’emanazione dell’A.I. *act*<sup>50</sup>, soprattutto rispetto alla disciplina dei c.d. rischi inaccettabili<sup>51</sup>.

Il testo normativo sull’A.I. che, stante l’accordo politico raggiunto in queste ore in sede europea, dovrebbe vedere la luce entro i primi mesi del prossimo anno ed entrare in vigore due anni dopo, è infatti basato sulla classificazione del rischio, nel rispetto dei diritti considerati patrimonio costituzionale comune in Europa<sup>52</sup>.

In conclusione, sebbene la minore età riceva da tempo particolare attenzione sia dal punto di vista dei rapporti interni alla famiglia, sia rispetto alla rilevanza dell’agire nel contesto sociale di riferimento, cionondimeno talune questioni, quali quelle degli abusi *online* e dei sistemi di controllo all’accesso alle piattaforme digitali necessitano di interventi più stringenti e sinergici globali.

Pur non sacrificando l’ormai imprescindibile dimensione di relazionalità fornita dalla rete e nel rispetto di una sempre maggiore capacità di autodeterminazione dei minori (soprattutto “grandi”), occorre che ruolo degli adulti, educazione (anche) digitale ed interventi normativi si muovano all’unisono, garantendo protezione adeguata rispetto all’età e, considerazione ancora più rilevante nella dimensione che specificamente ci occupa, ponendo un argine ai fenomeni di cui ci siamo occupati, anche utilizzando, ove opportuno, le potenzialità delle nuove tecnologie.

68

#### Abstract

L’aumento di casi di *cyberbullismo*, *revenge porn* e *sextortion* che riguardano ragazze minorenni è un problema sociale e trasversale che richiede interventi sinergici, globali. Dal punto di vista civilistico vengono in rilievo: la questione educativa (anche digitale), il rapporto tra illeciti commessi in rete dai minori ed il sistema della responsabilità civile, la tutela dei dati personali, il controllo all’accesso alle piattaforme e le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

**Parole Chiave:** Minori, social network, cyberbullismo, educazione digitale, responsabilità.

<sup>50</sup> L’*Artificial intelligence act* è il primo testo normativo sull’intelligenza artificiale basato sulla classificazione dei rischi. Due le questioni principali affrontate a livello europeo: i modelli che elaborano grandi masse di date ed il riconoscimento biometrico. È stata scelta la soluzione del doppio livello di disciplina, in base al principio di proporzionalità.

<sup>51</sup> Si tratta dei sistemi assolutamente banditi; tra questi, per quanto rileva in questa sede, rientrano quelli che manipolano il comportamento umano, come ad esempio i giochi che inducono i minori a condotte pericolose.

<sup>52</sup> Cfr. O. POLLICINO, *Audizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione*, consultabile sul sito [www.camera.it](http://www.camera.it).

**Abstract**

The increase of cyberbullying, revenge porn and sextortion involving underage girls is a social and transversal problem that requires synergistic, global interventions.

In civil law, the most important issues are: education, including digital education, the relationship between juvenile online crimes and civil liability system, the protection of personal data and the potential of A.I.

**Keywords:** minors, social network, cyberbullying, digital education, liability.

L'Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, ISESP, costituito a Reggio Calabria nel 1971, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura politica con specifico riguardo alla zona meridionale e alla regione calabrese e nella prospettiva dell'integrazione europea.

Una delle attività dell'Istituto è la gestione del "Centro di documentazione europea", CDE, depositario ufficiale degli atti e delle pubblicazioni istituzionali dell'Unione europea, di cui questa rivista è emanazione.

SUDEUROPA, dunque, fa parte delle pubblicazioni della rete dei CDE della Commissione Europea e viene realizzata anche con la collaborazione scientifica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell'Università di Padova, dell'Università Bocconi di Milano, dell'Università LUISS di Roma e dell'Università La Sapienza di Roma.

## Questo fascicolo

E' un fascicolo ricco e variegato il n. 2 del 2023. La Rubrica "Il punto sui diritti umani, oggi" presenta una riflessione sull'equilibrio tra libertà religiosa e identità culturale; per "Economie, politiche e società" si svelano i diversi significati del porpora nella civiltà cripto europea dell'impero romano mentre a temi di attualità come *cyberbullismo*, *revenge porn* e *sexortion* si dedica la Rubrica "Lo

scacchiere del Mediterraneo nel Medio Oriente". La Rubrica "Diritti, religioni e culture" approfondisce la questione degli hate speech con specifico riferimento al caso dell'Iraq e quella "Normativa, giurisprudenza e prassi internazionale" ripropone la figura di Piero Calamandrei che pensa al federalismo europeo, tema tanto antico quanto sempre nuovo nel dibattito dell'Unione.

